

XV legislatura

**A.S. 1334:
"Interventi per il settore sanitario
e universitario"**

Marzo 2007
n. 31



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Nadia Clementi
dott.ssa Valeria Bevilacqua
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Articolo 1 (<i>Costituzione delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie</i>)	1
Articolo 2 (<i>Trasferimento di immobili di proprietà dello Stato</i>)	2
Articolo 3 (<i>Verifica dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2</i>).2	
Articolo 4 (<i>Controllo del rischio clinico</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Norme in materia di personale di università e accademie</i>)	5
Articolo 6 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	5

Articolo 1

(Costituzione delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie)

L'articolo prevede la costituzione delle aziende integrate ospedaliero-universitarie, per dare vita al modello individuato dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e non ancora attuato.

La RT ribadisce che gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame sono volti a completare quanto già previsto dal decreto legislativo 517, prevedendo l'evoluzione verso un modello unico di azienda integrata ospedaliera universitaria di soggetti che sono già costituiti in azienda (ai sensi dello stesso decreto legislativo 517, ovvero ai sensi della normativa precedente), il che porta ad escludere la determinazione di oneri aggiuntivi, in quanto:

- non vengono creati nuovi organismi di gestione o di controllo, essendo tali organi già presenti presso le realtà ospedaliero-universitarie oggetto del provvedimento;
- per il trattamento giuridico ed economico del personale che presta attività lavorativa presso gli enti e gli organismi che confluiscono nelle aziende in esame si continua a fare riferimento alle disposizioni attualmente in vigore.

Al riguardo, nulla da osservare, apparendo la disposizione sostanzialmente una conferma di una previsione normativa già vigente in base al citato decreto legislativo n. 517/1999.

Articolo 2

(Trasferimento di immobili di proprietà dello Stato)

L'articolo riguarda il trasferimento di proprietà e la concessione in uso gratuito degli immobili appartenenti allo Stato, attualmente concessi in uso alle università statali per le facoltà di medicina e chirurgia.

La RT non prende in considerazione le disposizioni in oggetto.

Al riguardo, si rileva che andrebbe chiarito se si determinano effetti finanziari in relazione ad eventuali canoni di locazione attualmente corrisposti da parte delle Università: in tal caso, infatti, al trasferimento degli immobili corrisponderebbe una minore entrata per lo Stato.

Si segnala inoltre che il trasferimento alle università di immobili attualmente appartenenti allo Stato determina variazioni patrimoniali neutre per il complesso della P.A., ma di segno negativo per il patrimonio statale in senso stretto.

Articolo 3

(Verifica dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2)

L'articolo dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca verifichino lo stato di attuazione delle

disposizioni previste dall'articolo 1 e, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni dell'articolo 2, ricorrendo, in caso di inadempienza, alla nomina di un commissario *ad acta*, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La RT non prende in considerazione l'articolo.

Al riguardo, pur tenuto conto della clausola di invarianza, appare opportuno acquisire rassicurazioni in merito alla possibilità che il Commissario *ad acta* possa operare senza determinare oneri per eventuali compensi e spese di funzionamento.

Articolo 4

(Controllo del rischio clinico)

L'articolo autorizza una spesa di 200.000 euro per il 2007 e di un milione di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2008 per promuovere presso le strutture del Servizio sanitario nazionale idonee misure di controllo e gestione del rischio clinico.

Alla copertura della spesa per il 2007 si provvede mediante la corrispondente diminuzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006), per la parte relativa ai 5 milioni di euro finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 attraverso la corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute, nell'ambito del

"Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT specifica che detta quantificazione si riferisce, a regime:

- a) per 112.000 euro agli oneri per visite dei rappresentanti del Ministero della salute presso le regioni;
- b) per 888.000 euro alle iniziative formative rivolte ai dirigenti delle regioni interessate, al rafforzamento dei sistemi informativi regionali ed al finanziamento di forme di partenariato con altre regioni.

Al riguardo, si rileva quanto segue.

In primo luogo, va segnalato che non vengono forniti dati o parametri che permettano la verifica della quantificazione, in quanto la RT si limita ad affermare che il costo medio dell'iniziativa per regione ammonta a 44.400 euro.

Nello specifico, con riferimento al punto a), occorrerebbero elementi di dettaglio al fine di effettuare una verifica della quantificazione. In particolare, sarebbe opportuno conoscere il livello di inquadramento dei rappresentanti che effettueranno le visite, nonché i singoli importi di missione e di trasferta.

Con riferimento al punto b), - occorrerebbe una precisazione in ordine alla RT, laddove si afferma che un costo medio di 44.400 euro per 21 regioni determina un ammontare complessivo di 888.000, mentre tale ammontare si determina con il costo medio indicato riferito a 20 regioni ($888.000 = 44.400 \times 20$).

In merito, appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento alla copertura dell'onere sarebbe opportuna una conferma in ordine alla disponibilità degli stanziamenti in parola.

Articolo 5

(Norme in materia di personale di università e accademie)

L'articolo in esame contiene disposizioni in materia di personale di università e di accademie; in particolare, il comma 1 sopprime una norma¹ che vietava alle università di svolgere attività di intermediazione (intesa come mediazione tra domanda e offerta di lavoro) nella forma del consorzio.

La RT non prende in considerazione l'articolo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, per quanto di competenza.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo specifica che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹ Contenuta nel primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Al riguardo, si fa rinvio alle osservazioni relative ai singoli articoli

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it